

## **SEZIONE V**

### **ALLEGATI**

#### **Indice della sezione**

##### **ALLEGATI:**

- A) Riferimenti alle norme comuni di qualità dei prodotti ortofrutticoli;
- B) Analisi dei rischi;
- C) Scheda di aggiornamento delle informazioni degli operatori iscritti nel registro;
- D) Check list;
- E) Etichetta;
- F) Attestato di non conformità;
- G) Domanda di iscrizione alla banca dati;
- H) Certificato di conformità;
- I) Certificato destinazione industriale;
- L) Procedure autorizzazione logo comunitario;
- M) Richiesta di controllo import-export;
- N) Foglio registro delle operazioni esentati;
- O) Notifica di spedizione;
- P) Foglio registro operazioni esportazioni;
- Q) Processo verbale contestazione di illecito amministrativo.

**Riferimenti delle norme comuni di qualità applicabili nelle varie fasi della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli destinati al consumo.**

Per l'espletamento dell'attività di controllo prevista dal reg. (CE) n. 1148/2001, risulta indispensabile conoscere le norme di qualità dei singoli prodotti ortofrutticoli emanate dalla Comunità Europea con appositi regolamenti.

A tal fine, nel presente allegato vengono elencati, per i prodotti a tutt'oggi normalizzati, gli estremi dei regolamenti comunitari pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea.

Ognuno dei citati regolamenti disciplina i seguenti elementi che devono essere presi in considerazione durante l'esecuzione dei controlli :

- Definizione dei prodotti

Per definizione dei prodotti si intende la individuazione delle tipologie del singolo prodotto, nei cui confronti risulta applicabile la norma di commercializzazione, nonché di quelle escluse.

- Disposizioni relative alla qualità

Tali disposizioni definiscono le caratteristiche qualitative che i prodotti ortofrutticoli devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio, distinte a seconda della categoria di appartenenza ("extra", "I", "II").

In ogni caso, ciascun regolamento contempla le caratteristiche minime che devono possedere gli ortofrutticoli di tutte le categorie.

- Disposizioni concernenti la calibrazione e la pezzatura

Tali disposizioni fissano per i vari prodotti – tra l'altro - le specifiche metodologie per la determinazione, ove obbligatoria, del calibro e della pezzatura ( es. : secondo il diametro della sezione equatoriale, secondo il diametro della sezione normale dell'asse del frutto, secondo la circonferenza, secondo il peso netto, secondo il peso unitario, etc. ).

- Disposizioni concernenti le tolleranze

Tali disposizioni prevedono la possibilità di ammettere tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti ( di ciascun imballaggio, o di ciascun lotto nel caso di presentazione alla rinfusa ) non conformi alle caratteristiche stabilite della categoria indicata.

- Disposizioni concernenti la presentazione

Tali disposizioni dettano le discipline da osservarsi in materia di omogeneità, condizionamento e presentazione dei prodotti.

- Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio o di ciascuna partita, se trattasi di merce spedita alla rinfusa, deve essere omogeneo avuto riguardo, a seconda del prodotto considerato, all'origine, alla varietà o tipo commerciale, alla qualità, al calibro (sempre che sia richiesta una calibrazione), alla pezzatura, alla lunghezza, al grado di maturazione e di colorazione. Ai fini dell'accertamento dell'omogeneità del prodotto, la parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme. Fatto salvo il rispetto di particolari condizioni, la regolamentazione comunitaria consente talune deroghe in materia di omogeneità.

- Condizionamento

La regolamentazione comunitaria detta delle norme sul condizionamento e sull'imballaggio affinché vengano garantite la protezione, la integrità e la salubrità del prodotto.

- Presentazione

Laddove prevista, è fissata la metodologia da osservare per la disposizione dei prodotti ortofrutticoli negli imballaggi.

- Disposizioni concernenti le indicazioni esterne

Le norme di qualità prevedono le indicazioni (identificazione dell'imballatore e/ o speditore, natura, origine e caratteristiche commerciali del prodotto ed in via facoltativa il marchio ufficiale di controllo) che necessariamente ogni imballaggio deve recare raggruppate su uno stesso lato, in maniera leggibile, indelebile e visibile dall'esterno.

# NORME COMUNI DI QUALITA' DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Reg. (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 - Gazzetta ufficiale U.E. L 297 del 21.11.96

## REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE C.E. SUI CONTROLLI DI CONFORMITA' ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI FRESCI

REG. CE 1148/2001 DEL 12.06.2001 L 156 DEL 13.06.2001

### MODIFICATO DA

REG. CE 2379/2001 DEL 05.12.2001	L 321 DEL 06.12.2001
REG. CE 1225/2002 DEL 08.07.2002	L 179 DEL 09.07.2002
REG. CE 2334/2002 DEL 23.12.2002	L 349 DEL 23.12.2002
REG. CE 408/2003 DEL 05.03.2003	L 62 DEL 06.03.2003

### DEROGHE

REG. CE 2540/2001 DEL 21.12.2001	L 341 DEL 22.12.2001
REG. CE 168/2002 DEL 30.01.2002	L 30 DEL 31.01.2002

### ORTAGGI

**AGLI** REG. CE 2288/97 DEL 18.11.1997 L 315 DEL 19.11.1997  
MODIFICATO DA  
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DELL' 11.01.2003

**ASPARAGI** REG. CE 2377/99 DEL 09.11.1999 L 287 DEL 10.11.1999  
MODIFICATO DA  
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DELL' 11.01.2003

**CAVOLFIORI E CARCIOFI** REG. CE 963/98 DEL 07.05.1998 L 135 DEL 08.05.1998  
MODIFICATO DA  
REG. CE 2551/1999 DEL 02.12.1999 L 308 DEL 03.12.1999  
REG. CE 1135/2001 DEL 08.06.2001 L 154 DEL 09.06.2001  
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003  
DEROGHE  
REG. CE 448/97 DEL 07.03.1997 L 68 DEL 08.03.1997

**CAROTE** REG. CE 730/1999 DEL 07.04.1999 L 93 DEL 08.04.1999  
MODIFICATO DA  
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003

**CAVOLI DI BRUXELLES CAVOLI, CAPPUCCI E VERZOTTI SEDANI A COSTE SPINACI** REG. CE 1591/87 DEL 05.06.1987 L 146 DEL 06.06.1987  
MODIFICATO DA  
REG. CE 888/97 DEL 16.05.1997 L 126 DEL 17.05.1997  
REG. CE 1168/99 DEL 03.06.1999 L 141 DEL 04.06.1999  
REG. CE 1135/01 DEL 08.06.2001 L 154 DEL 09.06.2001  
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003

**CETRIOLI** REG. CE 1677/88 DEL 15.06.1988 L 150 DEL 16.06.1988  
MODIFICATO DA  
REG. CE 888/97 DEL 16.05.1997 L 126 DEL 17.05.1997  
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003

**CICORIA WITLOOF** REG. CE 2213/83 DEL 28.07.1983 L 213 DEL 04.08.1983  
MODIFICATO DA  
REG. CE 1654/87 DEL 12.06.1987 L 153 DEL 13.06.1987  
REG. CE 1872/91 DEL 28.06.1991 L 168 DEL 29.06.1991  
REG. CE 888/97 DEL 16.05.1997 L 126 DEL 17.05.1997  
REG. CE 2390/97 DEL 01.12.1997 L 330 DEL 02.12.1997  
REG. CE 1508/01 DEL 24.07.2001 L 200 DEL 25.07.2001  
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003

**CIPOLLE** REG. CE 1508/01 DEL 24.07.2001 L 200 DEL 25.07.2001  
MODIFICATO DA  
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DELL' 11.01.2003

**FAGIOLINI** REG. CE 912/01 DEL 10.05.2001 L 129 DEL 11.05.2001  
MODIFICATO DA  
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DELL' 11.01.2003

**LATTUGHE,INDIVIE RICCE E SCAROLE** REG. CE 1543/01 DEL 27.07.2001 L 203 DEL 28.07.2001  
MODIFICATO DA  
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003

**MELANZANE** REG. CE 1292/81 DEL 12.05.1981 L 129 DEL 15.05.1981  
MODIFICATO DA  
REG. CE 1076/89 DEL 26.04.1989 L 114 DEL 27.04.1989  
REG. CE 888/97 DEL 16.05.1997 L 126 DEL 17.05.1997  
REG. CE 1135/01 DEL 08.06.2001 L 154 DEL 09.06.2001  
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DELL' 11.01.2003

**ZUCCHINE** REG. CE 1757/2003 L 252 DEL 4.10.2003

**PIMENTI O PEPERONI DOLCI** REG. CE 1455/99 DEL 01.07.1999 L 167 DEL 02.07.1999  
MODIFICATO DA  
REG. CE 2706/00 DELL'11.12.200 L 311 DEL 12.12.2000  
REG. CE 2147/2002 DEL 02.12.2002 L 326 DEL 03.12.2002  
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003

**PISELLI** REG. CE 2561/99 DEL 03.12.1999 L 310 DEL 04.12.1999  
MODIFICATO DA  
REG. CE 532/01 DEL 16.03.2001 L 79 DEL 17.03.2001  
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DELL' 11.01.2003

**POMODORI** REG. CE 790/00 DEL 14.04.2000 L 95 DEL 15.04.2000  
MODIFICATO DA  
REG. CE 717/01 DEL 10.04.2001 L 100 DEL 11.04.2001  
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DELL' 11.01.2003

**PORRI** REG. CE 2396/01 DEL 07.12.2001 L 325 DEL 08.12.2001  
MODIFICATO DA  
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DELL' 11.01.2003

**FUNGHI COLTIVATI** REG. CE 1863/2004 DEL 26/10/2004 L 325 DEL 28/10/2004

## **FRUTTA**

### **AGRUMI ARANCE DOLCI, LIMONI, MANDARINI COMPRESI SATSUMA, CLEMENTINE WILKINGS**

**E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI** REG. CE 1799/01 DEL 12.09.2001 L 244 DEL 14.09.2001  
MODIFICATO  
REG. CE 453/2002 DEL 13.03.2002 L 72 DEL 14.03.2002  
REG. CE 2010/2002 DEL 12.11.2002 L 310 DEL 13.11.2002  
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003  
REG. CE 2173/2003 DEL 12/12/2003 L 326 DEL 13/12/2003

**ALBICOCCHE** REG. CE 851/00 DEL 27.04.2000 L103 DEL 28.04.2000  
MODIFICATO  
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003  
REG. CE 831/97 DEL 07.05.1997 L119 DEL 08.05.1997

**AVOCADI** 387/2005 DELL'8/3/2005 L 62 DEL 9/3/2005

**CILIEGIE** REG. CE 214/2004 DEL 6/2/2004 L 36 DEL 7/2/2004

**COCOMERI** REG. CE 1862/2004 DEL 26/10/2004 L 325 DEL 28/10/2004

**FRAGOLE** REG. CE 843/2002 DEL 21.05.2002 L 134 DEL 22.05.2002  
MODIFICATO DA  
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003

**KIWI** REG. CE 1673/2004 DEL 24/9/2004 L 300 DEL 25/9/2004

**MELE** 85/2004 DEL 15/1/2004 L 13 DEL 20/1/2004

**PERE** REG. CE 86/2004 DEL 15/1/2004 L 13 DEL 20/1/2004

**MELONI** REG CE 1615/01 DEL 07.08.2001 L 214 DEL 08.08.2001  
MODIFICATO DA  
REG CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003

**PESCHE E NETTARINE** REG. 1861/2004 DEL 26/10/2004 L 325 DEL 28/10/2004

**NOCCIOLE IN GUSCIO** REG. CE 1284/2002 DEL 15.07.2002 L 187 DEL 16.07.2002  
MODIFICATO DA  
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003

**NOCI COMUNI CON GUSCIO** REG. CE 175/2001 DEL 26.01.2001      L 26 DEL 27.01.2001  
MODIFICATO DA  
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003      L 7 DEL 11.01.2003  
REG. CE 80/2003 DEL 17.01.2003      L 13 DEL 18.01.2003

**PRUGNE**      REG. CE 1168/99 DEL 03.06.1999      L 141 DEL 04.06.1999  
MODIFICATO DA  
REG. CE 848/2000 DEL 27.04.2000      L 103 DEL 27.04.2000  
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003      L 7 DEL 11.01.2003

**UVA DA TAVOLA**      REG. CE 2789/99 DEL 22.12.1999      L 336 DEL 29.12.1999  
MODIFICATO DA  
REG. CE 716/01 DEL 10.04.2001 L 100 DELL' 11.04.2001  
REG. CE 2137/2002 DEL 29.11.2002      L 325 DEL 30.11.2002  
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003      L 7 DEL 11.01.2003

### **FRUTTA – ORTAGGI**

**MISCUGLI DI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI (IMBALLAGGI MISTI)**  
REG. CE 48/2003 DELL' 11.01.2003      L 7 DELL' 11.01.2003

### **ANALISI DEI RISCHI**

#### **Premessa**

In base alle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del reg. (CE) n. 1148/2001, i criteri per la scelta del campione delle imprese da sottoporre a verifica e la fissazione della frequenza dei controlli di conformità da svolgere presso le citate categorie di operatori, sono determinati attraverso un'analisi dei rischi, che tiene conto dei seguenti elementi :

- a) dimensioni delle imprese;
- b) posizione che occupano le imprese nella catena commerciale;
- c) risultanze di controlli precedenti;
- d) altri parametri definiti dagli Stati membri.

Ai fini della fissazione della frequenza dei controlli, si tiene conto anche :

- ❑ delle disposizioni contenute nell'articolo 4, paragrafo 3, del reg. (CE) n. 1148/2001, riguardante quegli operatori che, dimostrando la sussistenza - nell'ambito delle proprie strutture - di particolari requisiti (addetti idonei al controllo, attrezzature adeguate al condizionamento e tenuta di apposite registrazioni delle verifiche compiute), sono in grado di offrire sufficienti garanzie quanto al tasso di conformità costante ed elevato degli ortofrutticoli, di cui curano la commercializzazione e la spedizione;
- ❑ delle priorità previste dall'articolo 7, comma 2, del reg. (CE) n. 2200/96 e dall'articolo 4, paragrafo 1, commi 2 e 3, e dagli articoli 5 e 6 del reg. (CE) n. 1148/2001.

Utilizzando la possibilità offerta dalla regolamentazione comunitaria con il precedente punto d), risulta necessario far precedere l'analisi dei rischi per l'estrazione del campione delle singole imprese da sottoporre a controllo, basata sui parametri di cui ai restanti punti a), b) e c), da un esame delle seguenti peculiarità dei territori regionali, propedeutico, peraltro, ai fini di una maggiore incisività ed efficacia del sistema nazionale dei controlli, complessivamente considerato:

- 1) in ordine alla produzione della frutta e degli ortaggi, per i quali sono adottate norme di qualità: tipologia, quantità, stagionalità, insediamenti delle Aziende agricole, delle Cooperative e delle Associazioni interessate e delle relative superfici investite a coltivazioni ortofrutticole, nonché dei centri di condizionamento e di deposito della merce;
- 2) in ordine alla immissione sul mercato dei prodotti in questione: volumi delle quantità commercializzate ai fini del consumo e relative destinazioni (in ambito locale, nazionale, comunitario ed extra-comunitario), dislocazione e tipologia dei punti di compravendita all'ingrosso ed al dettaglio e delle imprese che vi operano.

Il controllo di conformità fondato sull'analisi dei rischi ha come obiettivo di individuare e di eliminare dal commercio i prodotti che non corrispondono alle norme comunitarie; tale procedura deve



rispettare la struttura del mercato nazionale degli ortofrutticoli che è orientata più alla fase della produzione che a quella del consumo e presenta diversità fra organismi di controllo.

L'analisi dei rischi è fondata sul controllo degli operatori, il rischio di trovare merce non conforme aumenta con il volume di affari e l'assortimento degli ortofrutticoli commercializzati; comunque non bisogna trascurare anche gli operatori con attività minori e con cadenza stagionale che devono essere lo stesso compresi nell'analisi dei rischi.

I dati necessari per l'analisi dei rischi devono essere ripresi dalla banca dati nazionale che dovrà essere costantemente aggiornata al fine di avere degli elementi di riferimento certi sugli operatori iscritti.

### **Parametri da utilizzare nell'analisi di rischio da applicare per i controlli sul mercato interno**

Al fine di valutare il rischio che un operatore metta in vendita dei prodotti che non siano conformi alle norme risulta necessario individuare dei parametri che saranno suddivisi fra rischio statistico e rischio casuale.

I parametri di rischio statistico sono costituiti dagli elementi economici degli operatori cioè dalla loro posizione nella catena commerciale (OP, cooperative, imprenditori agricoli, centrali di condizionamento, centri di distribuzione ecc.), dall'ampiezza dell'offerta (prodotti stagionali, assortimenti parziali o totali ecc.) e dal volume d'affari.

Posizione degli operatori - sono individuati i seguenti indici di rischio:

<b>CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERATORI</b>	<b>INDICI</b>
Imprenditore agricolo	25
Organizzazioni di produttori/Cooperative di produttori	20
Centrali di acquisto e piattaforme per la grande distribuzione	15
Grossista operatore contoterzista/importatore/esportatore	10
GDO	5
Dettagliante	5

Ampiezza dell'offerta - sono individuati i seguenti indici di rischio:

<b>AMPIEZZA DELL'OFFERTA</b>	<b>INDICI</b>
Gamma completa dei prodotti ortofrutticoli	10
Gamma parziale dei prodotti ortofrutticoli	6
Gamma stagionale	2

Volume di affari - sono individuati i seguenti indici di rischio:

<b>VOLUME D'AFFARI €</b>	<b>INDICI</b>
fino a 60.000	0
60.000 - 180.000	2
180.000 - 540.000	6
superiore a 540.000	10

Il parametro di rischio casuale è costituito dai risultati dei controlli che si sono riscontrati nell'ultimo anno - sono individuati i seguenti indici di rischio:

<b>RISULTATI DEI CONTROLLI</b>	<b>INDICI</b>
Difetti del prodotto: malattie, maturazione – Mancata etichettatura	15
Difetti del prodotto: sviluppo, fisiologici e marciume	10
Difetti del prodotto: esterni	8
Difetti di calibrazione e di presentazione – Etichettatura incompleta	5
Difetti di forma e di colorazione - Errori di etichettatura	3
Nessun difetto	0

La classificazione di un operatore viene effettuata sulla base degli indici dei parametri statistici e casuali, il totale di tali indici determina la posizione di rischio del singolo operatore, che indica la frequenza dei controlli. Gli operatori che presentano un alto grado di rischio sono controllati più frequentemente rispetto a quelli che presentano un rischio medio.

La frequenza dei controlli minimi e la percentuale estrazione è fissata su tre gruppi di rischio:

- Gruppo 1) oltre 50 punti      percentuale di estrazione 40 %

Operatori ad alto rischio almeno 1 controllo trimestrale

- Gruppo 2) da punti 31 a 50      percentuale di estrazione 35 %

Operatori a medio rischio almeno 1 controllo semestrale

- Gruppo 3) da punti 9 a 30      percentuale di estrazione 25%

Operatori a basso rischio almeno 1 controllo annuale

Le percentuali minime di controllo (articolo, 4, paragrafo 4, del reg. (CE) n. 1148/2001), sono così determinate:

<b>OPERATORI</b>	<b>PERCENTUALE MINIMA DI CONTROLLO</b>
	<b>%</b>
OP – COOP.	30
IMPRENDITORI      AGRICOLI      – GROSSISTA	15
CENTRALI DI ACQUISTO	5
GROSSISTI (CONDIZIONAMENTO E SMISTAMENTO)	25
GDO – DETTAGLIANTI	25

Sulla base del totale degli indici il SIAN fisserà il programma giornaliero dei controlli. Il controllore può anche fissare un programma mensile sulla base della lista che sarà stata compilata. E' necessario, comunque, che nel corso dell'anno vengano rispettati i numeri di controlli che risultano dalle predette percentuali minime per ciascun operatore e per ciascun gruppo di rischio.

Tutti i risultati dei controlli devono essere documentati e riportati ai fini dell'aggiornamento nella banca dati nazionale degli operatori.

L'autorità di coordinamento, di concerto con gli organismi di controllo, rivede ed aggiorna periodicamente gli elementi necessari per la formulazione dell'analisi dei rischi.

## **Analisi di rischio da applicare per i controlli nella fase di importazione**

### **1. INTRODUZIONE**

L'articolo 6, paragrafo 4 del reg. (CE) n. 1148/2001 stabilisce che, in deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, gli organismi di controllo, per la fase di importazione, in caso in cui ritengano che i rischi di non conformità siano limitati, possono decidere di non effettuare il controllo su tali partite.

In tal caso gli organismi di controllo attuano test di verifica per valutare il rischio di lotti che non sono conformi in base ad un'analisi di rischio, che verrà fissata per ogni tipo di importazione, sulla base di percentuali minime delle spedizioni e sulle quantità che saranno sottoposte ad un controllo di conformità.

In ogni caso le percentuali minime fissate devono essere sostanzialmente superiori a quelle applicate secondo l'articolo 7, paragrafo 5 (controllo paesi terzi riconosciuti).

Per migliorare l'uniformità dell'applicazione del paragrafo 4 negli Stati membri, la Commissione elabora una guida di riferimento comune per la relativa applicazione.

L'autorità di coordinamento informerà immediatamente la Commissione delle regole per l'applicazione del paragrafo 4, compreso i test di verifica e le percentuali minime citate nel paragrafo 4.

Sulla base della guida di riferimento predisposta dalla Commissione CE, sono stati elaborati i seguenti elementi.

### **2. SCOPI**

La guida di riferimento stabilisce per le varie categorie di rischio i livelli minimi di controllo da applicare alle importazioni provenienti dai paesi terzi non riconosciuti.

### **3. APPLICAZIONE DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

L'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4 del reg. (CE) n. 1148/2001 è facoltativa; pertanto, uno Stato membro può scegliere di controllare il 100% dei lotti importati dai paesi terzi non riconosciuti o stabilire un sistema di analisi di rischio e controllare una percentuale più bassa.

Se uno Stato membro sceglie la seconda opzione, come nel caso che si sta descrivendo, informerà di ciò la Commissione CE, relativamente ai test di verifica ed alle percentuali minime indicate nell'articolo 6, paragrafo 4.

#### **4. CATEGORIE di RISCHIO**

Ai fini dell'applicazione di un sistema di analisi di rischio sono definite 3 (livello basso, medio e alto) categorie di rischio.

#### **5. IL LIVELLO MINIMO DI CONTROLLO**

Per la determinazione del livello minimo di controllo sono fissate le percentuali minime che devono essere applicate in caso di importazioni da paesi terzi.

Tali livelli minimi sono:

- “paesi terzi non riconosciuti”: la percentuale minima di partite che deve essere sottoposta a controllo non deve essere inferiore al 60%;
- “paesi terzi riconosciuti”:
  - a) la percentuale minima di partite che deve essere sottoposta a controllo non deve essere inferiore al (10%). Nel caso in cui si sono rilevate irregolarità significative il tasso di controllo è aumentato. In tal caso gli organismo di controllo comunicano per iscritto all'autorità di coordinamento tale decisione; quest'ultima ne darà immediata informazione alla Commissione;
  - b) nel caso in cui il numero di lotti importato da un determinato paese terzo riconosciuto è molto piccolo, un numero minimo di lotti controllato (per esempio, un lotto su quattro) da luogo ad una percentuale più elevata della minima fissata, la predetta percentuale può essere in tal caso ridotta in proporzione.

#### **6. LISTA NON-ESAUSTIVA DELLA VALUTAZIONE DI RISCHIO**

Gli Organismi di controllo fissano test di verifica per la valutazione di rischio che soddisfino le esigenze di controllo, con lo scopo di costituire una base informativa sulle caratteristiche qualitative delle partite di merce provenienti dai paesi terzi.

I test di verifica possono includere, tra altri, i seguenti parametri:

- Natura del prodotto
- Periodo di produzione (fissazione dei periodi di inizio e fine della commercializzazione) ed individuazione della campagna di commercializzazione che, per uno stesso prodotto, può variare da paese a paese;
- Paese d'origine
- Mezzi di trasporto (aerea, mare o terra);
- Volume del lotto;
- Nome dell'importatore nella Comunità o il nome dell'esportatore o dello spedizioniere marittimo nel paese terzo.

Inoltre, possono, essere fissati al test di verifica anche i sottostanti parametri:

- il volume o il valore del prodotto importato;
- base storica osservazioni durante i controlli precedenti (numero e genere di difetti riscontrati);
- la gamma dei prodotti sul mercato;
- il posto in cui il controllo è effettuato (punto della prima entrata in Comunità, o altri punti di controllo sul territorio nazionale);
- le informazioni sui problemi rilevati da altri Stati membri.

Gli Organismi di controllo, che operano sui punti di sdoganamento del prodotto posti sul territorio nazionale, ai fini dell'applicazione della specifica analisi dei rischi predispongono una base informativa dei predetti parametri, anche informatizzata, in particolare, costituendo una base storica delle osservazioni rilevate nel corso dei precedenti controlli.

Agli organismi di controllo

VARIAZIONE NEGLI ASSETTI SOCIALI

N. ISCRIZIONE REGISTRO OPERATORI/BANCA NAZIONALE DATI DEGLI OPERATORI .....

( VECCHIA DENOMINAZIONE )

.....  
.....

(NUOVA DENOMINAZIONE )

.....  
.....

VARIAZIONE DEL DOMICILIO O SEDE LEGALE ( INDICARE IL NUOVO DOMICILIO O LA NUOVA SEDE)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO .....

COMUNE ..... PROV |\_\_| CAP |\_\_| TELEFONO .....

TELEFAX ..... E-MAIL.....

VARIAZIONE DELL' UBICAZIONE DELL'AZIENDA ( INDICARE LA NUOVA UBICAZIONE )

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO .....

COMUNE ..... PROV |\_\_| CAP |\_\_| TELEFONO .....

TELEFAX ..... E-MAIL.....

VARIAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE (INDICARE IL NUOVO RAPPRESENTANTE )

SESSO M / F ( barrare la lettera interessata )

COGNOME .....

NOME.....

NAZIONALITA' ..... DATA DI NASCITA |\_\_| |\_\_| |\_\_|

COMUNE DI NASCITA ..... PROVINCIA |\_\_|

CODICE FISCALE |\_\_| |\_\_| |\_\_| |\_\_| |\_\_| |\_\_| |\_\_| |\_\_| |\_\_| |\_\_| |\_\_| |\_\_|

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO .....

COMUNE ..... PROV |\_\_| CAP |\_\_|

Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.  
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

## Agli organismi di controllo

IL/LA SOTTOSCRITTO/A....., IN QUALITA' DI  
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA IDENTIFICATA NEL REGISTRO OPERATORI CON IL NUMERO  
.....(INDICARE IL NUMERO ) AD INTEGRAZIONE DI QUANTO A SUO TEMPO  
COMUNICATO FORNISCE I SEGUENTI DATI INTEGRATIVI :

REFERENTE PER IL CONTROLLO DI CONFORMITA'

Nome..... Cognome.....nato a .....il

QUADRO A – CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. GROSSISTA

1.A ☐ GROSSISTA DI MERCATO , CHE COMMERCIALIZZA ALL'INTERNO DI UN MERCATO ALL'INGROSSO AGROALIMENTARE

1.B ☐ GROSSISTA FUORI MERCATO, CHE COMMERCIALIZZA FUORI DAI MERCATI ALL'INGROSSO E CHE RISULTA IN POSSESSO DI  
MAGAZZINI IDONEI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

2. ☐ OPERATORE CONTOTERZISTA (IMPRESE CHE COMMERCIALIZZANO PER CONTO TERZI )  
INDICARE L'ESATTA FIGURA COMMERCIALE (ES. COMMISSIONARIO

3. ☐ ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI RICONOSCIUTA AI SENSI DEL REG. CE  
N.2200/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

4. COOPERATIVA DI PRODUTTORI.

4.a ☐ COOPERATIVA DI PRODUTTORI NON ASSOCIATA AD OP O AD ALTRA COOPERATIVA .

4.b ☐ COOPERATIVA DI PRODUTTORI ASSOCIATA AD OP O AD ALTRA COOPERATIVA,  
MA CHE COMMERCIALIZZA ANCHE IN PROPRIO

5. IMPRENDITORE AGRICOLO (CON VOLUME ANNUO COMMERCIALIZZATO NEL SETTORE  
ORTOFRUTTICOLO, SUPERIORE AD 60.000,00)

5.a ☐ NON ASSOCIATO AD OP O A COOPERATIVA

5.b ☐ ASSOCIATO AD OP O AD COOPERATIVA, MA CHE COMMERCIALIZZA ANCHE IN PROPRIO

6. ☐ CENTRALI D'ACQUISTO E PIATTAFORME PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE

7. ☐ GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA E NON ( CON UN VOLUME ANNUO COMMERCIALIZZATO NEL  
SETTORE ORTOFRUTTICOLO SUPERIORE A 60.000,00 ).

7.a ☐ IPERMERCATI

7.b ☐ SUPERMERCATI

7.c ☐ DISCOUNTS

7.d ☐ CASH & CARRY

7.e ☐ ALTRE SUPERFICI DI VENDITA

8. DETTAGLIANTI TRADIZIONALI (NON ORGANIZZATI), CON UN VOLUME ANNUO  
COMMERCIALIZZATO NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO SUPERIORE A 60.000,00.

8.a ☐ SPECIALISTI IN FRUTTA E VERDURA OPERANTI SU AREE PRIVATE/PUBBLICHE IN SEDE FISSA

8.b ☐ AMBULANTI

NOTA : INDICARE LA/LE CLASSIFICAZIONE/I OPERATIVA/E DELL'IMPRESA BARRANDO LA/LE RELATIVA/E CASELLA/E NEL CASO IN CUI L'OPERATORE RIVESTISSE PIU' FIGURE COMMERCIALI PRECISARE QUI DI SEGUITO QUELLA PREVALENTE

QUADRO B - CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE ESERCITATA

1. ☐ CESSIONE DI PRODOTTI DESTINATI AL CONSUMO IN AMBITO LOCALE.
2. ☐ CESSIONE DI PRODOTTI E RELATIVA SPEDIZIONE IN AMBITO NAZIONALE.
3. ☐ CESSIONE, CON RELATIVA SPEDIZIONE, DI PRODOTTI SUI MERCATI DEGLI ALTRI PAESI UE.
4. ☐ ESPORTAZIONE DI PRODOTTI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI.
5. ☐ ACQUISTO DI PRODOTTI SUI MERCATI DEGLI ALTRI PAESI UE.
6. ☐ IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DA MERCATI DI PAESI TERZI.

NOTA : INDICARE LA/LE CARATTERISTICA/E DELLA/E ATTIVITA' ESERCITATA/E BARRANDO LA/LE RELATIVA/E CASELLA/E NEL CASO IN CUI L'IMPRESA ESERCITI LAPROPRIA ATTIVITA' COMMERCIALE IN PIU' DI UNA DELLE FORMULE ESPOSTE PRECISARE QUI DI SEGUITO QUELLA PREVALENTE VOLUME DEL COMMERCIALIZZATO ANNUO NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO

1. ☐ DA 60.000,00 A 180.000,00
2. ☐ DA 180.000,00 A 540.000,00
3. ☐ SUPERIORE A 540.000,00

QUADRO C

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI ( quantitativi medi annui espressi in tonnellate )

ORTAGGI

- |   |    |
|---|----|
| 1. <input type="checkbox"/> AGLI                              | T. |
| 2. <input type="checkbox"/> ASPARAGI                          | T. |
| 3. <input type="checkbox"/> CARCIOFI                          | T. |
| 4. <input type="checkbox"/> CAROTE                            | T. |
| 5. <input type="checkbox"/> CAVOLFIORI                        | T. |
| 6. <input type="checkbox"/> CAVOLI DI BRUXELLES               | T. |
| 7. <input type="checkbox"/> CAVOLI CAPPUCCI E VERZOTTI        | T. |
| 8. <input type="checkbox"/> CETRIOLI                          | T. |
| 9. <input type="checkbox"/> CICORIA WITLOOF                   | T. |
| 10. <input type="checkbox"/> CIPOLLE                          | T. |
| 11. <input type="checkbox"/> FAGIOLINI                        | T. |
| 12. <input type="checkbox"/> LATTUGHE,INDIVIE RICCE E SCAROLE | T. |
| 13. <input type="checkbox"/> MELANZANE                        | T. |



- |     |   |    |
|-----|---|----|
| 14. | <input type="checkbox"/> PIMENTI O PEPERONI DOLCI | T. |
| 15. | <input type="checkbox"/> PISELLI                  | T. |
| 16. | <input type="checkbox"/> POMODORI                 | T. |
| 17. | <input type="checkbox"/> PORRI                    | T. |
| 18. | <input type="checkbox"/> SEDANI A COSTE           | T. |
| 19. | <input type="checkbox"/> SPINACI                  | T. |
| 20. | <input type="checkbox"/> ZUCCHINE                 | T. |
| 21. | <input type="checkbox"/> FUNGHI COLTIVATI         | T. |

## FRUTTA

- |    |   |    |
|----|---|----|
| 1  | <input type="checkbox"/> AGRUMI<br>( ARANCE DOLCI/LIMONI/MANDARINI COMPRESI SATSUMA/CLEMENTINE WILKINGS E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI ) | T. |
| 2  | <input type="checkbox"/> ALBICOCHE  | T. |
| 3  | <input type="checkbox"/> AVOCADI  | T. |
| 4  | <input type="checkbox"/> CILIEGIE   | T. |
| 5  | <input type="checkbox"/> COCOMERI   | T. |
| 6  | <input type="checkbox"/> FRAGOLE  | T. |
| 7  | <input type="checkbox"/> KIWI   | T. |
| 8  | <input type="checkbox"/> MELE   | T. |
| 9  | <input type="checkbox"/> MELONI   | T. |
| 10 | <input type="checkbox"/> PERE   | T. |
| 11 | <input type="checkbox"/> PESCHE E NETTARINE   | T. |
| 12 | <input type="checkbox"/> PRUGNE   | T. |
| 13 | <input type="checkbox"/> UVA DA TAVOLA  | T. |
| 14 | <input type="checkbox"/> NOCI COMUNI CON GUSCIO   | T. |
| 15 | <input type="checkbox"/> NOCCIOLE IN GUSCIO   | T. |

DATA E FIRMA

## Allegato E)

<b>Imballatore e/o speditore :</b>	N° B.N.D.*
Denominazione :	
Indirizzo :	
<b>Caratteristiche del prodotto:</b>	
Definizione :	
Varieta' :	
Origine :	
Categoria :	
Calibro :	

\* NUMERO ISCRIZIONE ALLA BANCA NAZIONALE DATI DEGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI.

**ATTESTATO DI NON CONFORMITÀ'**

(Art. 9, paragrafo 3 Reg. CE 1148/2001)

Il giorno ..... alle ore ..... in ..... Via/Piazza .....  
..... il/i sottoscritto/i ..... qualifica .....  
..... organismi di controllo .....  
ai sensi dell'art. 1 del D.M. .... 2005, ha accertato a carico della Ditta .....

con Sede in ..... P.ta IVA/C.F. ....  
rappresentante legale ..... nato a ..... il ..... C.F. ....  
residente in ..... Via .....  
procedendo alla relativa constatazione e consegnando il presente attestato nelle mani di .....  
..... nato a ..... il ....., qualificatosi come .....  
....., la violazione del/i titolo/i ..... del Reg.(CEE) n. ....  
e successive modifiche, sanzionate dall'art.4 del D.Lgs. n. 306/2002 su una partita di .....  
come da Check List n. .... del .....

La violazione è stata accertata su n. .... colli prelevati dalla partita di n. .... colli, secondo quanto  
Previsto dall'allegato IV del Reg. CE 1148/01.

Difetti riscontrati: %

1. ....
2. ....
3. ....

**Provvedimenti:**

- ☐ Rifiuto
- ☐ Declassamento
- ☐ Riclassificazione
- ☐ Ricondizionamento
- ☐ Rietichettatura

Il rappresentante della ditta è stato informato che le merci oggetto del presente attestato di non conformità non possono essere commercializzate se non con l'autorizzazione degli stessi organismi di controllo e subordinatamente al rispetto delle condizioni da esso fissate. Pertanto, qualora l'operatore decidesse di rendere conforme la partita di merce in questione o parti di essa, questa non potrà essere commercializzata prima che gli stessi organismi di controllo ne accertino la rispondenza alla normativa vigente, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 306/2002.

**EVENTUALI DICHIARAZIONI DELLE PARTI**

.....  
.....  
.....

L' / gli addetto/i al controllo

Luogo e data.....

(Firma del rappresentante della Ditta)



Organismi di controllo ..... <b>ALLEGATO H)</b>									
CERTIFICATO DI CONFORMITA' ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE COMUNITARIE PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI [reg. (CE) n. 2200/96]									
1. Operatore									
N. ....									
(il presente certificato è destinato esclusivamente agli organismi di controllo)									
2. Imballatore indicato nell'imballaggio (se diverso dall'operatore)					3. Organismi di controllo				
4. Luogo di controllo/Paese					5. Regione o paese di destinazione				
6. Identificazione del mezzo di trasporto					7. Mercato interno, import-export				
8. Imballaggio (numero e tipo)		9. Natura del prodotto (varietà se prevista dalla norma) (1)			10. Categoria di qualità		11. Peso totale lordo/netto in kg		
12. Gli organismi di controllo certificano in base ad un controllo a campione che la merce sopra descritta rispetta, al momento della verifica, le vigenti norme di commercializzazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96.									





Organismi di controllo ..... **Allegato I)**

**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE INDUSTRIALE, DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2, REG. (CE) 1148/2001 PER GLI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI  
SOGGETTI ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE COMUNITARIE**

1. Operatore		<b>Certificato di destinazione industriale</b>  [Ortofrutticoli freschi soggetti alle norme di commercializzazione istituite dal regolamento (CE) n. 2200/96]  N. ....	
2. Identificazione del mezzo di trasporto		3. Organismi di controllo che rilasciano il certificato	
4. Destinazione industriale del prodotto/Norme e indirizzo del trasformatore:		5. Organismi di controllo	
6. Numero di imballaggi o indicazione <alla rinfusa>	7. Natura del prodotto/origine del prodotto		8. Peso totale in kg lordo/netto (1)
9. .....			
Ufficio doganale previsto: entrata/uscita (1)	Luogo e data del rilascio		Timbro del controllo
.....			

**Procedure da seguire per il trattamento delle domande presentate ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del reg. (CE) n. 1148/2001, dalle imprese ortofrutticole interessate.**

L'articolo 4, paragrafo 3, del reg. (CE) n. 1148/2001 prevede la possibilità, per gli Stati membri, di autorizzare, per un periodo di tre anni rinnovabile, gli operatori nella fase della spedizione ad opporre su ogni collo spedito l'etichetta, il cui fac-simile è riportato nell'allegato III del medesimo regolamento.

Tale autorizzazione è concessa nei casi in cui l'impresa interessata:

- offra sufficienti garanzie, quanto al tasso di conformità costante ed elevato degli ortofrutticoli commercializzati e soggetti a norme di qualità;
- disponga di addetti al controllo che abbiano ricevuto una formazione riconosciuta dallo Stato membro;
- possieda attrezzature adeguate alla preparazione ed al condizionamento dei prodotti;
- si impegni ad eseguire controlli di conformità sulle merci che spediscono e tenere un registro con i dati relativi a tutte le operazioni di controllo compiute.

La citata disposizione contempla, inoltre, la revoca dell'autorizzazione di che trattasi, laddove non sia rispettata da parte dell'impresa una delle condizioni sopra citate.

Onde consentire l'applicazione della richiamata normativa, vengono disposte le seguenti procedure:

**1) RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Le imprese interessate presentano agli organismi di controllo, apposita istanza finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione e corredata da specifica scheda, in cui devono essere indicati i rispettivi dati di ordine tecnico, economico, strutturale ed organizzativo, comprovanti il possesso dei requisiti richiesti.

Gli organismi di controllo, dopo la preventiva e sommaria istruttoria a livello cartaceo, dispongono un sopralluogo presso l'impresa istante, nel corso del quale i funzionari incaricati:

- verificano l'avvenuta iscrizione dell'impresa alla banca dati nazionale AGEA e, nel caso di soggetto già iscritto al previgente registro degli operatori ortofrutticoli, accertano l'avvenuta segnalazione dei previsti dati integrativi da parte dell'impresa, attraverso l'utilizzo dell'apposita modulistica;
- verificano l'esattezza dei dati segnalati in domanda;
- accertano la sussistenza delle attrezzature adeguate alla preparazione ed al condizionamento dei prodotti;
- verificano, attraverso controlli di qualità sui prodotti in fase di spedizione, la presenza del previsto tasso di conformità alle norme di commercializzazione costante ed elevato;
- valutano le capacità tecnico-professionali degli addetti ai controlli (livello di conoscenza delle norme di qualità e di altra disposizione concernente i tipi di confezionamento e la commercializzazione della merce);
- rilasciano il previsto registro in cui, a cura dei citati addetti, devono risultare i dati relativi a tutte le operazioni di controllo eseguite;
- verificano a regime la sussistenza e la regolare tenuta del registro.

Le risultanze del sopralluogo sono oggetto di un processo di verbalizzazione, redatto e sottoscritto dai controllori.

In caso di esito positivo gli organismi di controllo rilasciano i seguenti atti:

- a) attestato di idoneità per l'addetto al controllo designato dall'impresa;
- b) certificato di autorizzazione all'utilizzo del logo comunitario di cui all'allegato III del reg. (CE) n. 1148/2001, con la contestuale attribuzione di un numero di registrazione, univoco a livello nazionale;
- c) dichiarazione d'impegno di controllo della qualità dei prodotti commercializzati, da sottoporre alla firma anche del rappresentante legale dell'impresa.

Gli organismi di controllo trasmettono all'autorità di coordinamento copia della certificazione rilasciata.

## 2) REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Ove l'operatore non offra più garanzie sufficienti di un tasso di conformità costante ed elevato o laddove non sia più rispettata una delle condizioni innanzi richiamate, gli organismi di controllo provvedono a revocare all'impresa interessata l'autorizzazione di apporre il logo su ogni collo spedito, comunicando all'autorità di coordinamento le decisioni assunte.



## FOGLIO REGISTRO DELLE OPERAZIONI

[illegible]

**OSSERVAZIONI:**

---

Da compilare a cura del/i controllore/i:

+: conforme      -: non conforme

Legenda:

A- caratteristiche minime;

B - Caratteristiche di qualità: B1 - Forma; B2 - Sviluppo; B3 – Maturazione; B4 – Colorazione; B5 – Altri difetti;

### C – Calibro:

D – Tolleranze;

E – Imballaggio;

## F – Etichettatura.

Operatore: .....

Foglio nr.....del registro delle operazioni – Ortofrutticoli in esportazione  
(art. 5 del reg. CE n. 1148/2001 e successive modifiche)

[illegible]

**PROCESSO VERBALE CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO**  
(art. 14, legge 24 novembre 1981, n. 689)

Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ Via/P.za \_\_\_\_\_

il/i sottoscritto/i \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_ organismi di controllo \_\_\_\_\_

ha/hanno accertato a carico della Ditta \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ partita IVA/CF \_\_\_\_\_

procedendo alla relativa contestazione e consegnando il presente verbale nelle mani di (1) \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, qualificatosi come \_\_\_\_\_, con eventuale successiva notificazione

al legale rappresentante della stessa, qualora assente, Sig. \_\_\_\_\_

la violazione (barrare l'articolo ed il comma interessato):

- del/i titolo/i \_\_\_\_\_ del reg. (CE) n. 1148/2001 e successive modifiche, sanzionata dall'articolo 4, comma 1 o 2 del Dlgs n. 306/2002
- dell'articolo 2, comma 1 o 2 del Dlgs n. 306/2002
- dell'articolo 3, comma 1 o 2 del Dlgs n. 306/2002

su una partita di \_\_\_\_\_ come da check list n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

La violazione è stata accertata su n. \_\_\_\_\_ colli prelevati dalla partita di complessivi n. \_\_\_\_\_ colli, secondo quanto previsto dall'allegato IV del reg. (CE) n. 1148/2001.

La violazione, ai sensi del Dlgs n. 306/2002, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria (barrare l'articolo ed il comma interessato):

per l'articolo 2, comma 1, da 260,00 a 1.550,00 €  
per l'articolo 2, comma 2, da 1.100,00 a 6.200,00 €  
per l'articolo 3, comma 1, da 1.100,00 a 6.200,00 €  
per l'articolo 3, comma 2, da 260,00 a 1.550,00 €  
per l'articolo 4, comma 1, da 550,00 a 15.500,00 €  
per l'articolo 4, comma 2, da 5.000,00 a 50.000,00 €

**EVENTUALI DICHIARAZIONI DELLE PARTI**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(1) \_\_\_\_\_ L' / gli addetto/i al controllo \_\_\_\_\_

**MODALITA' DI ESTINZIONE**  
(Articolo 16, legge n. 689/81)

Entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro \_\_\_\_\_ + Euro 5,16 (spese di notifica), sul c/c postale n. \_\_\_\_\_ intestato all'Organismo di controllo - Regione \_\_\_\_\_, indicando la casuale del versamento (importo relativo a sanzione amministrativa di cui al Dlgs n. 306/2002 – verbale n. \_\_\_\_).

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti all'ufficio \_\_\_\_\_ e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità (art. 18, legge n. 689/81).

Nel caso di violazione dell'articolo 4, comma 1, la partita potrà essere immessa al consumo allo stato fresco solo dopo essere stata resa conforme alla normativa.